VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 88

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo 88

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 90

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva 88

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 91

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato 88

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 93

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto 89

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 94

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore 89

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 95

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta.

Preso atto che non vi sono obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, vice*presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo.

Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto non ritiene che in essa siano stati forniti i dati richiesti. A suo parere, l'ammontare elevato delle rate iniziali, considerata la loro scadenza, ha disincentivato i contribuenti all'accesso alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), dà per illustrata l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita dal Governo.

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato.

Fabrizio SALA (FI-PPE), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Fabrizio SALA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo. Ritiene che sia importante un'accelerazione delle procedure di identificazione dei comuni interessati dalla presenza di lavoratori frontalieri, al fine di non ingenerare disparità.

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto.

Laura CAVANDOLI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, rileva che non è stata adeguatamente sfruttata la possibilità fornita dall'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 – cosiddetto « decreto rilancio » – che consente agli enti territoriali di deliberare agevolazioni fiscali sui propri tributi, qualora i contribuenti provvedano ad adempiere mediante RID. Ritiene che un intervento in tal senso consentirebbe di perseguire obiettivi di semplificazione e, al contempo, di *compliance*.

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore.

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, ringrazia il Governo per la dettagliata risposta fornita, che si riserva di analizzare nel dettaglio, e auspica che il Governo riconsideri le previste limitazioni alle agevolazioni fiscali in favore del Terzo settore.

Giorgio LOVECCHIO, vice*presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, l'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali).

Gli Interroganti, con riferimento anche alle ulteriori forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo nell'ambito della cosiddetta « tregua fiscale », chiedono, pertanto, di sapere « quali siano, per ciascuna delle sanatorie fiscali indicate in premessa, il numero di adesioni avute e l'ammontare degli incassi conseguiti e di quelli attesi in caso di rateazione, tenuto conto delle domande di adesione ricevute ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la cosiddetta « rottamazione-*quater* » prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, le dichiarazioni di adesione ricevute entro la data del 30 giugno 2023 sono state complessivamente pari a circa 3,8 milioni.

Alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno si sono aggiunte circa ulteriori 6.000 istanze presentate entro il 30 settembre 2023, relative a soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del cosiddetto « Decreto Alluvione », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, per i quali i termini e le scadenze di pagamento della definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi.

Complessivamente, considerato che ciascun debitore poteva presentare più di una dichiarazione, le dichiarazioni pervenute sono riferibili a una platea di circa 3 milioni di debitori.

Per quanto concerne rammentare degli incassi conseguiti dall'adesione alla cosiddetta « rottamazione-*quater* », nonché le informazioni relative alle altre misure di definizione agevolata, l'Agenzia delle entrate fa presente che, per l'estrazione dei dati, occorrono complesse elaborazioni, il cui svolgimento richiede i necessari tempi tecnici, anche in considerazione del fatto che per alcune misure i termini per il versamento, ad oggi, non sono ancora scaduti.

In particolare, con riferimento al « ravvedimento speciale », va tenuto conto del differimento al 20 dicembre 2023 disposto dall'articolo *3-bis* del decreto-legge n. 132 del 2023.

ALLEGATO 2

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai risultati esposti nell'ultima « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » (Relazione evasione), secondo i quali a fronte di una riduzione del *tax gap* complessivo si assisterebbe a un aumento significativo dell'evasione Irpef da parte di lavoratori autonomi e imprenditori individuali.

A parere dell'Interrogante, sulla base delle considerazioni contenute nel cennato documento l'andamento dell'evasione Irpef di lavoratori autonomi e imprenditori sarebbe attribuibile alla scarsa efficacia delle due misure concernenti l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e del regime forfetario.

Tanto premesso, tenuto conto dell'impianto della legge recante la delega per la riforma fiscale, l'Onorevole chiede di sapere se si ritengano o meno ancora valide le ragioni per l'adozione di strumenti quali la fatturazione elettronica e lo *split payment* previsto per il versamento dell'IVA, ai fini del miglioramento dell'adempimento spontaneo (*tax compliance*).

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Con riferimento all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, la « Relazione evasione » conferma l'importanza dello strumento, per perseguire efficacemente gli obiettivi di contrasto all'evasione IVA e, in particolare, per raggiungere i risultati positivi in materia di riduzione del *gap* dell'IVA.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione concessa all'Italia a prevedere l'obbligo di fatturazione elettronica, consentendo di estenderla anche alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014). Tale regime è applicabile da parte degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi con volume d'affari non superiore a 85.000 euro. L'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime di franchigia IVA a partire dal 1° luglio 2022 per coloro che nell'almo precedente avevano conseguito ricavi o compensi ragguagliati per anno superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti rientranti nel suddetto regime speciale.

La fatturazione elettronica, come anzidetto, contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì, uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per imprese e professionisti.

La fattura elettronica rende, infatti, più facilmente verificabile da parte dell'amministrazione fiscale l'andamento delle operazioni attive e degli acquisti dei soggetti passivi d'imposta, compresi i soggetti forfettari che beneficiano del regime di franchigia IVA.

Nella « Relazione evasione » richiamata dall'Interrogante, piuttosto che l'abolizione di uno strumento così rilevante ai fini della riduzione dell'evasione IVA, si suggerisce una strategia di contrasto all'evasione fiscale e di analisi del rischio sempre più basate sull'interoperabilità delle diverse banche dati e sull'utilizzo di tecniche avanzate

di intelligenza artificiale, al fine di rimuovere taluni effetti che potrebbero apparire contraddittori, ma che, invece, sono presumibilmente legati allo sfruttamento razionale da parte dei contribuenti meno affidabili di tutte le lacune, asimmetrie e incoerenze che ancora caratterizzano l'attività dell'Amministrazione fiscale.

Per perseguire questi obiettivi, la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, tra le misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale prevede: « la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra 1'Amministrazione finanziaria e i contribuenti », (articolo 2, comma 1, lettera *b)*, n. 1).

Con riguardo allo *split payment*, si precisa che la misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2026 a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023. In particolare, il meccanismo continuerà ad applicarsi, in una prima fase, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle fondazioni e delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e delle società quotate in borsa, vale a dire nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. A decorrere dal 1° luglio 2025 l'ambito soggettivo dello *split payment* sarà ridimensionato in quanto non troverà più applicazione nei confronti delle società quotate in borsa.

La disciplina dello *split payment* comporta che l'IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della PA e di altri soggetti ritenuti particolarmente affidabili dal punto di vista fiscale sia versata all'Erario direttamente da questi soggetti, in veste di cessionari o committenti, e non dai loro fornitori. Tale strumento ha una finalità diversa da quella della fatturazione elettronica, in quanto garantisce che l'IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti dei suddetti soggetti, affluisca effettivamente nelle casse dello Stato. Il meccanismo non opera, pertanto, nelle ipotesi in cui non è esercitata la rivalsa dell'IVA, come nel caso delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dai soggetti forfettari.

Il meccanismo del pagamento frazionato scorporando l'IVA dovuta, in quanto misura *ex ante*, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura *ex post*.

Nella Decisione di esecuzione sopra menzionata si evidenzia, infatti, che, sebbene nel contesto del pacchetto delle misure attuate la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi.

Infine, per quanto concerne l'estensione della soglia di ricavi per l'adesione al regime forfetario, la « Relazione evasione » mostra che non vi sono evidenze empiriche a sostegno di una riduzione della base imponibile dichiarata.

ALLEGATO 3

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica dell'Accordo italo-svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e del Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni.

Gli Interroganti, nel richiamare in particolare l'articolo 2, lettera *a)*, circa la definizione di « area di frontiera » e l'articolo 2, lettera *b)*, circa la definizione di « lavoratore frontaliere », riportano inoltre che diversi comuni italiani di frontiera lamentano di essere stati esclusi dall'Accordo, nonostante rientrino nella fascia di 20 chilometri dalla linea di confine con i cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Considerato quanto sopra, gli Interroganti prospettano, dunque, l'opportunità di chiedere all'Agenzia delle Entrate di fornire un elenco aggiornato dei comuni distanti meno di venti chilometri dal confine con i tre cantoni succitati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo in parola, all'Articolo 2, lettera *b)*, (i), fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere », che designa una persona fisica fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente. I comuni italiani di confine sono pertanto quelli che rientrano nella predetta fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Al fine dell'applicazione dell'Accordo, è previsto l'aggiornamento dell'elenco di tali comuni, che sarà basato esclusivamente su criteri oggettivi di misurazione geografica. A tale riguardo, il Dipartimento delle finanze precisa che tale aggiornamento sarà oggetto di definizione presumibilmente già nel corso delle prossime settimane.

ALLEGATO 4

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che la legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », all'articolo 16, comma 1, lettera *f)*, prevede la facoltà per il contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico per gli adempimenti di versamento.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che spesso i tributi locali non sono corrisposti in maniera puntuale, non tanto per volontà di evasione ma per dimenticanza o per la difficoltà di far fronte agli adempimenti stessi.

Gli Onorevoli rilevano, altresì, che come da notizie di stampa, una delle ipotesi avanzate dalla Commissione di esperti per la fiscalità regionale e locale è quella di consentire un incentivo all'addebito diretto dei tributi locali in conto corrente.

Tale automatismo garantirebbe l'incasso in via diretta dei tributi all'ente locale, in cambio di uno sconto del 5 per cento fino a un massimo di mille euro dell'importo dovuto.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « se ed in che termini il Governo intenda attuare la delega di cui alla lettera *f)* del comma 6 dell'articolo 16, citata in premessa, ovvero se stia valutando l'ipotesi di prevedere, in via facoltativa ed opzionale, la possibilità di pagamento di imposte come Imu e Tari con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova precisare che, per ciò che concerne le entrate degli enti territoriali, devono richiamarsi i principi contenuti nell'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, n. 1, concernente la « semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali ».

In particolare, detto principio troverebbe una sua più compiuta attuazione intervenendo sulle disposizioni che già esistono in materia e precisamente sull'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale prevede proprio che « Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale ».

Sono allo studio iniziative volte a migliorare la predetta disposizione al fine di renderla coerente con le disposizioni tributarie vigenti.

In merito all'estensione di tale intervento di semplificazione anche al versamento dell'IMU, deve, infine, precisarsi che la disposizione attualmente presente nel citato articolo 118-*ter* si rivela più problematica per quelle entrate, tra cui giustappunto l'IMU, per le quali la riscossione è eseguita esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tenuto conto che le somme riscosse a titolo di IMU hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.

ALLEGATO 5

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rappresenta che la delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione per il settore *non-profit* in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

In particolare, si prevede la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario degli enti del Terzo Settore nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 3); l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa (articolo 6, comma 1, lettera *g)*); la razionalizzazione della disciplina IVA (articolo 7, comma 1, lettera *g)*); la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono attività non commerciale con finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti di ricerca scientifica (articolo 9, comma 1, lettera *l)*).

L'Onorevole lamenta, tuttavia, che, con il primo provvedimento di attuazione emanato, concernente la riforma IRPEF, il Governo ha escluso la possibilità per i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro di portare in detrazione le erogazioni liberali, dando un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio in queste agevolazioni fiscali trova un importante strumento di raccolta fondi.

A parere dell'Interrogante sarebbe necessario riconsiderare l'esclusione delle donazioni volontarie dalle spese detraibili sulle quali gli enti del Terzo Settore fanno affidamento per svolgere attività *non-profit* rilevanti per il tessuto sociale e, pertanto, chiede « come si intenda, per quanto di competenza, dare attuazione alla Delega fiscale con specifico riferimento al regime del Terzo settore per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA, anche riconsiderando il valore delle erogazioni liberali al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle medesime erogazioni ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, deve evidenziarsi che l'attuazione delle previsioni dell'articolo 7, lettera *g)*, della citata legge n. 111 del 2023 – il quale contempla, come principio di delega la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale – dovrà mantenersi in linea con la direttiva 2006/112/CE che, agli articoli 132 e 133, prevede il regime di esenzione IVA per determinate attività di rilevanza sociale svolte da enti pubblici o da organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, a condizione che tale esenzione non provochi distorsioni della concorrenza.

In particolare, potrà essere attuato un intervento di razionalizzazione consistente nel riordino delle disposizioni di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, in modo da valutare a quali enti del terzo settore estendere le ipotesi di esenzione attualmente previste ai numeri 19, 20 e 27-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le prestazioni rese dalle ONLUS.

Tra le ipotesi di esenzione previste dalla direttiva sono comprese anche quelle di cui all'articolo 5, commi da *15-quater* a *15-sexies*, del decreto-legge n. 146 del 2021, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024, che in occasione della attua-

zione della legge delega potrebbero essere oggetto di una migliore e più sistematica formulazione.

Le citate ipotesi di esenzione da imposta riguardano: le operazioni poste in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, in conformità alle loro finalità istituzionali, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi; le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi organizzate a loro esclusivo profitto.

Si tratta di operazioni sottoposte al vaglio della Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2010 che ha censurato la disciplina italiana nella parte in cui erroneamente poneva dette operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Il cennato comma 15-*quinquies*, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede altresì che, nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con volume d'affari non superiore a sessantacinquemila euro, a partire dal 1° gennaio 2024 possono avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfettari dall'articolo 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto riguarda le semplificazioni degli adempimenti IVA, l'articolo *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dispone la dispensa dai predetti adempimenti per i soggetti che effettuano operazioni esenti, escluse quelle in ambito sanitario. Ne consegue che tale semplificazione si estenderà anche agli enti del terzo settore le cui operazioni saranno incluse nel regime di esenzione.

In relazione alle detrazioni fiscali relative alle erogazioni liberali a favore del Terzo settore si segnala che, nella seduta del 16 ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

All'articolo 2, rubricato « Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali », non si prevede, per l'anno 2024 e con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'esclusione della possibilità di portare in detrazione le spese relative alle erogazioni liberali, come rappresentato nell'interrogazione, bensì è stata introdotta una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti, elencati di seguito:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del predetto testo unico;

b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'articolo 15, comma 1.1, del TUIR;

c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

d) le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In merito al suddetto articolo 2 dello schema di decreto legislativo si sono espresse il 28 e il 29 novembre 2023, rispettivamente, la 6ª Commissione (Fi-

nanze e tesoro) della Camera dei deputati e la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle detrazioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* appena elencate, al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle relative erogazioni.

A seguito dei pareri licenziati dalle Commissioni Parlamentari questo Ministero ha avviato una mirata riflessione nel senso suindicati.